

civescovo o vescovo stesse assente per sei mesi di seguito dalla sua diocesi senza un impedimento canonico o senza cause legittime e ragionevoli, perdesse *ipso facto* un quarto delle sue entrate annuali a favore dei poveri o della fabbrica della chiesa; qualora stesse assente per altri sei mesi, gli venisse sottratto parimenti un secondo quarto delle sue entrate. In caso di assenza ancora maggiore, il vescovo dal metropolita, e questo dal più anziano dei vescovi suffraganei della provincia dovrà entro tre mesi essere denunziato per iscritto al papa, che può tosto procedere a misure più rigorose od anche alla deposizione.¹

Ciò non ostante l'abuso tanto profondamente radicato non era affatto estirpato. Nell'esortazione, con cui Muzio chiedeva al nuovo eletto pontefice Paolo IV la riforma del Collegio cardinalizio e dell'episcopato, si accenna ai molti vescovi residenti in Curia senza legittimi motivi e si osserva, che costoro erano a Roma piante inutili, che andavano trasferite in altro terreno, ove potrebbero recare frutto.² Quanto fosse giustificata questa domanda risulta dal fatto veramente spaventoso, che nel febbraio 1556 trattenevansi a Roma niente meno che 113 vescovi,³ quantunque nel gennaio fosse loro stato ordinato sotto grave pena il ritorno nelle loro diocesi.⁴ Nell'aprile 1556 Paolo IV fece nuove severe rimostanze ai prelati dimentichi del loro dovere.⁵ Non fruttando tutto questo, egli risolse di procedere in modo tagliente.

Ai 6 di marzo del 1559 tutti i vescovi dimoranti in Roma furono chiamati in un concistoro segreto, in cui il papa fece loro comunicare una bolla, in virtù della quale dovevano restituirsì alle loro diocesi entro un mese tutti i vescovi, che realmente non servissero alla Santa Sede in determinati uffici. La pena della deposizione colpirebbe i recalcitranti.⁶ Il papa non lasciò dubbio alcuno, che avrebbe proceduto in conformità, osservando minacciosamente che tratterebbe i recalcitranti in modo ancor più rigoroso dei monaci vaganti.⁷ Il 21 marzo tornò a riunire attorno a sè tutti i vescovi

¹ Sess. 6, *De reform. c. 1.*

² V. la * lettera di Muzio del 3 novembre 1555 in App. n. 42. Archivio segreto pontificio.

³ Vedi ANCEL, *Concile* 25.

⁴ * « Et di più che la S. Stà... voleva che tutti i vescovi andassino a risiedere ai vescovadi loro sotto protesto non vi andando di privargli di vescovadi e d'ogni altra loro dignità ecclesiastica ». * *Avviso* del 18 gennaio 1556 in *Cod. Urb. 1038*, p. 125 della Biblioteca Vaticana; cfr. *ibid.*, anche l'* *Avviso* del 25 gennaio 1556.

⁵ V. in App. n. 58 la * relazione di Navagero dell'11 aprile 1556. Biblioteca Marciana in Venezia.

⁶ V. * *Acta consist.* (Archivio concistoriale); cfr. MASSARELLI 330; *Corp. dipl. Port.* VIII, 103; FIRMANI *Diaria* 514; *Diario di V. BELLO* presso LAEMMER, *Melet.* 210 e l'* *Avviso* dell'11 marzo loc. cit. 15.

⁷ * « Se non obedirano li tratterà peggio di quello ha fatto li sfratati ». * *Avviso* del 18 marzo 1559, loc. cit. 17^b.